ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
20 luglio 1999 *

Nel procedimento T-59/99 R,

Ventouris Group Enterprises SA, società di diritto panamense, con sede a Panama, con gli avv.ti Maria Proestou e Maria Velmachou, del foro di Atene, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Claude Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt,

richiedente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Dimitris Triantafyllou e Richard Lyal, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

resistente,

* Lingua processuale: il greco.

avente ad oggetto la domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione della Commissione 9 dicembre 1998, 1999/271/CE, relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 85 del Trattato CE (IV/34.466 — Traghetti greci) (GU 1999, L 109, pag. 24), in quanto infligge alla ricorrente un'ammenda di 1,01 milioni di ECU, per violazione dell'art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE), nonché di dispensa incondizionata dall'obbligo per la ricorrente di costituire una garanzia bancaria come condizione per la mancata riscossione immediata l'importo dell'ammenda inflitta con la decisione,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti e procedimento

1 Il 9 dicembre 1998 la Commissione ha adottato la decisione 9 dicembre 1998, 1999/271/CE, relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 85 del Trattato CE (IV/34.466 — Traghetti greci) (GU 1999, L 109, pag. 24; in prosieguo: la

«decisione»). Ai sensi dell'art. 1, n. 2, della decisione, le sei compagnie di trasporto marittimo ivi elencate, tra le quali la ricorrente, hanno infranto l'art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) concordando i livelli delle tariffe da applicare agli autocarri sulle linee da Patrasso (Grecia) a Bari e Brindisi (Italia).

2 L'art. 2 della decisione infligge alla ricorrente, in particolare, un'ammenda di 1,01 milioni di ECU per l'infrazione constatata all'art. 1. L'art. 3 della decisione prevede che le ammende così fissate devono essere pagate entro tre mesi dalla data della sua notifica.

3 Con lettera 18 dicembre 1998 la Commissione ha notificato la decisione alla ricorrente. In tale lettera si precisava che, se la ricorrente avesse proposto ricorso dinanzi al Tribunale, la Commissione non avrebbe proceduto ad alcun provvedimento di riscossione in pendenza della causa dinanzi a tale giudice, ma che il credito avrebbe prodotto interessi a partire dalla scadenza del termine per il pagamento dell'ammenda e che avrebbe dovuto essere costituita, al massimo entro tale data, una garanzia bancaria accettabile da parte della Commissione e tale da coprire l'importo del debito in linea capitale nonché gli interessi e le maggiorazioni dovute.

4 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 1° marzo 1999 la ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 173 del Trattato CE (divenuto, a seguito di modifica, art. 230 CE), un ricorso volto all'annullamento della decisione.

5 Con separata istanza, depositata alla cancelleria del Tribunale in pari data, la ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 185 e 186 del Trattato CE (divenuti artt. 242 CE e 243 CE), la presente domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione nonché di dispensa incondizionata dall'obbligo di costituire la garanzia bancaria. Il 16 marzo 1999 la Commissione ha depositato nella cancelleria del Tribunale le sue osservazioni sulla presente domanda di provvedimenti urgenti.

6 L'audizione delle parti, prevista inizialmente per il 18 maggio 1999, è stata rinviata su istanza della ricorrente al 4 giugno 1999, data in cui essa ha prodotto una serie di documenti. Alla convenuta è stato concesso un termine di venti giorni per prendere posizione su tali documenti. Quest'ultima ha presentato le sue osservazioni sui detti documenti il 24 giugno 1999.

In diritto

7 In forza del combinato disposto degli artt. 185 e 186 del Trattato e dell'art. 4 della decisione 24 ottobre 1988, 88/591/CECA/CEE/Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), come modificata dalla decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/CECA/CEE/Euratom (GU L 144, pag. 21), il Tribunale può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato o disporre i provvedimenti provvisori necessari.

8 L'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale dispone che una domanda di provvedimenti urgenti deve precisare i motivi di urgenza e gli

argomenti di fatto e di diritto che giustificano prima facie (fumus boni juris) l'adozione del provvedimento provvisorio richiesto. Questi presupposti sono cumulativi, di modo che la domanda di sospensione dell'esecuzione deve essere respinta qualora manchi uno dei suddetti presupposti [ordinanza del presidente della Corte 14 ottobre 1996, causa C-268/96 P(R), SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. I-4971, punto 30].

9 Giova ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il giudice del procedimento sommario dispone, nell'ambito della valutazione globale di una domanda di sospensione dell'esecuzione e di provvedimenti provvisori, di un ampio potere discrezionale ed è libero di stabilire, considerate le particolarità del caso di specie, il modo in cui vanno accertate le varie condizioni in parola nonché l'ordine secondo cui condurre tale esame, giacché nessuna disposizione di diritto comunitario gli impone uno schema di analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria [ordinanza del presidente della Corte 17 dicembre 1998, causa C-364/98 P(R), Emesa Sugar/Commissione, Racc. pag. I-8815, punto 44].

Argomenti delle parti

10 Nella sua domanda di provvedimenti urgenti, la ricorrente si limita ad indicare che, tenuto conto degli argomenti decisivi dedotti in sede di ricorso principale, molto probabilmente quest'ultimo verrà accolto, così come sarà accolta la sua domanda di totale annullamento della decisione o, in mancanza, di sua riforma.

11 La ricorrente spiega peraltro che, data la precarietà della sua attuale situazione finanziaria, le banche cui si è rivolta per la costituzione della garanzia bancaria hanno preteso che essa depositi (in contanti) e blocchi l'intera somma destinata a servire da garanzia, vale a dire 1,01 milioni di Ecu. In queste circostanze, essa afferma di essere oggettivamente nell'impossibilità di costituire la garanzia bancaria richiesta dalla Commissione. Aggiunge che l'avvio da parte della Commissione del procedimento di esecuzione forzata della decisione provocherebbe la sua liquidazione. Essendo essa infatti attualmente nell'incapacità di far fronte ai suoi obblighi finanziari, un tale provvedimento non mancherebbe di allarmare e di mettere in moto i suoi creditori, che si affretterebbero a recuperare gli importi loro dovuti, indipendentemente dal fatto che questi ultimi siano oggetto o meno di un accordo.

12 La Commissione rileva che i documenti prodotti dalla ricorrente non consentono di concludere nel senso dell'urgenza della sospensione dell'esecuzione richiesta. Aggiunge che la ricorrente non è una piccola impresa, che l'ammenda è inferiore al 2% dei suoi debiti e che essa non ha dimostrato che l'aggiunta di un solo debito condizionato la condurrebbe necessariamente al fallimento. La Commissione sottolinea peraltro che la ricorrente avrebbe potuto giovarsi di un trattamento più favorevole se si fosse rivolta a diverse banche per garantire una parte del suo debito nei confronti della Commissione stessa. Sottolinea inoltre che la liberazione della ricorrente dall'obbligo di costituire una garanzia bancaria pare sproporzionata rispetto agli interessi che per essa rivestono la possibilità di recuperare effettivamente l'ammenda in caso di rigetto del ricorso principale e la tutela degli interessi finanziari della Comunità. La Commissione rileva infine che occorre tener conto altresì della facoltà per gli azionisti e per gli altri membri del gruppo di assistere la ricorrente in sede di costituzione della garanzia bancaria.

Valutazione del giudice del procedimento sommario

13 Prima di statuire sulla presente domanda di provvedimenti urgenti, occorre definire con precisione l'oggetto del procedimento. Infatti, nella sua domanda la ricorrente chiede, in primo luogo, la sospensione dell'esecuzione della decisione nella parte in cui le infligge un'ammenda di 1,01 milioni di ECU e, in secondo luogo, di essere dispensata incondizionatamente dall'obbligo di costituire una garanzia bancaria.

14 Orbene, è pacifico che, nella sua lettera di notifica della decisione 18 dicembre 1998, la Commissione ha precisato alla ricorrente che, nel caso in cui avesse proposto ricorso dinanzi al Tribunale, essa non avrebbe proceduto ad alcuna misura di recupero dell'ammenda in pendenza della causa dinanzi a tale giudice, a condizione che il credito producesse interessi, dalla data di scadenza del termine per il pagamento dell'ammenda, e che fosse costituita, al più tardi entro tale data, una garanzia bancaria, accettabile dalla Commissione e tale da coprire l'importo del debito in linea capitale oltre agli interessi e alle maggiorazioni dovute. Ciò considerato, la domanda della ricorrente ha di fatto l'unico obiettivo di ottenere la dispensa dall'obbligo di costituire la garanzia bancaria come presupposto per la mancata riscossione immediata dell'ammenda inflitta con la decisione.

15 In forza di una giurisprudenza costante, una domanda del genere può essere accolta soltanto in presenza di circostanze eccezionali (v., in particolare, ordinanze del presidente della Corte 6 maggio 1982, causa 107/82 R, AEG/Commissione, Racc. pag. 1549, punto 6, 15 marzo 1983, causa 234/82 R, Ferriere di Roè Volciano/Commissione, Racc. pag. 725, punti 2 e 8, e del presidente del Tribunale 21 dicembre 1994, causa T-301/94 R, Laakmann Karton/Commissione, Racc. pag. II-1279, punto 22).

16 Nella fattispecie occorre anzitutto esaminare se la ricorrente sia riuscita, prima facie, a dimostrare che è per lei impossibile costituire la garanzia bancaria richiesta e, con ciò, che vi è urgenza.

17 A sostegno della sua domanda di provvedimenti urgenti, la ricorrente ha prodotto svariati documenti, tra i quali quindici lettere provenienti da istituti bancari di cui undici anteriori al 1998. Sebbene tali documenti attestino la situazione finanziaria difficile della ricorrente, essi non consentono tuttavia di concludere prima facie che l'obbligo di costituire una garanzia bancaria per evitare l'immediata riscossione dell'ammenda, in attesa della pronuncia della sentenza principale, pregiudicherebbe seriamente la sua sopravvivenza. La ricorrente ha prodotto inoltre un documento che attesta, al 31 dicembre 1998, i debiti risultanti dai prestiti che essa ha contratto. Orbene, avendo la ricorrente fornito informazioni soltanto in merito al passivo del suo bilancio, è impossibile valutare se il suo indebitamento sia tale da minacciare il proseguimento delle sue attività.

18 In udienza la ricorrente ha prodotto diversi documenti integrativi, tra i quali varie lettere provenienti da istituti bancari, estratti di contratti di mutuo e un conto profitti e perdite consolidato per gli anni 1997 e 1998, certificato dal signor Stamou, contabile. Anche tali documenti confermano la precarietà della situazione finanziaria della ricorrente. Tuttavia, non consentono di concludere prima facie che l'obbligo di costituire una garanzia bancaria per evitare l'immediata riscossione dell'ammenda, in attesa della pronuncia della sentenza principale, pregiudicherebbe seriamente la sua sopravvivenza.

19 Giova aggiungere che, tra i documenti prodotti dalla ricorrente in udienza, vi è una nota destinata a precisare e a spiegare le affermazioni contenute nella

domanda di sospensione. Al punto III della detta nota, la ricorrente ha spiegato che essa si era sforzata e stava tuttora sforzandosi di giungere ad accordi per ottenere condizioni più favorevoli per i suoi debiti e le sue obbligazioni scaduti o meno nei confronti delle banche creditrici e degli altri creditori, al fine di risanare e di risollevare le sue attività economiche. La ricorrente ha così spiegato di aver rimborsato alla Banca nazionale di Grecia l'integralità dei prestiti che quest'ultima le aveva concesso, per un importo pari, al 31 dicembre 1998, a 16 257 367 USD, grazie alla vendita della nave *Polaris*, avvenuta il 5 marzo 1999, vale a dire subito dopo l'introduzione del presente ricorso. Inoltre, la ricorrente ha ottenuto o era sul punto di ottenere accordi definitivi per quanto riguarda i suoi debiti con altre tre banche, vale la Ioniki Trapeza tis Ellados, la Royal Bank of Scotland e l'Emporiki Trapeza tis Ellados. Alla luce di tali elementi, occorre osservare che, se la ricorrente riesce ad ottenere accordi vertenti sui suoi debiti dopo che la Commissione le ha inflitto l'ammenda e, in particolare, se riesce a rimborsare un prestito di più di 16 milioni di USD, è poco plausibile che essa non sia in grado di costituire la garanzia bancaria richiesta dalla Commissione, che ammonta soltanto a 1,5 milioni di USD circa.

20 Ne consegue che la ricorrente non è riuscita a dimostrare che, in mancanza dei provvedimenti richiesti, essa subirebbe un pregiudizio grave e irreparabile.

21 Di conseguenza, la domanda di provvedimenti urgenti deve essere respinta, senza che occorra esaminare se ricorrano gli altri presupposti per concedere la sospensione dell'esecuzione.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

così provvede:

1) La domanda di provvedimenti urgenti è respinta.

2) Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 20 luglio 1999

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

B. Vesterdorf